



Automobile Club Como

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB COMO

(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 31 marzo 2022)



Automobile Club Como

Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione delle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi stabilite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Como per gli anni 2022-2024, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Le Delegazioni dell'Automobile Club Como rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci e all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale del 15 ottobre 2009.

L'Automobile Club Como promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dall'Automobile Club Como, secondo standard di elevata qualità.

L'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex lege n.264/1991 costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente; le Delegazioni possono, inoltre, assicurare i servizi di Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. n.358/2000) al fine di assicurare la contestualità nello svolgimento delle pratiche auto.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione lo svolgimento di attività assicurativa per conto di SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI o il possesso di titoli che lo consentano e la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *Network Ready2Go*.

L'apertura di una Delegazione e la scelta sulla sua ubicazione geografica, in quanto afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Como, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre Delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'assegnazione.

Le decisioni sull'apertura, sul trasferimento e sulla chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Como, fatti salvi casi di comprovata urgenza, sono rimesse alla decisione insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Art. 1

Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto e allegati

1. Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione commerciale rivolta in forma libera al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club



Automobile Club Como

Como dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società dal rappresentante legale, che richiede l'affiliazione all'Ente (modello allegato 1).

2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale e il possesso, in capo al richiedente, delle capacità a garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché l'incremento della compagine associativa e il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti alla tradizione dell'ACI.

3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente,
o, in caso di Società,
denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
- b) il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
- c) la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
- d) il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a. copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
- b. copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
- c. certificato di attribuzione di partita IVA;
- d. in caso di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello allegato 2) in capo al titolare e, in caso di società, a soci e amministratori.

5. In caso di assegnazione della Delegazione, il richiedente, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.

6. In esito alla presentazione della domanda, l'Automobile Club Como comunica al richiedente l'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente e l'avvio del procedimento di valutazione, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.

7. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati presentati all'Ente.

8. Le istanze di cui al comma precedente sono pubblicate, a cura del Responsabile della Trasparenza dell'Ente, nell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

Art. 2

Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:

- a. lo svolgimento dell'attività assicurativa per conto di SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI;
- b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti di SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia;



Automobile Club Como

- c. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla Delegazione.

Art. 3

Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 1, comma 7, l'Ente svolge, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi sulla collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.
2. L'Ente può, inoltre, condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti dal Direttore dell'Ente.

Art. 4

Valutazioni del Consiglio Direttivo per l'apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, il Consiglio Direttivo gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove Delegazioni, che vengono adottate sulla base di una libera valutazione complessiva di opportunità.
2. Ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club Como di un nuovo punto di servizio, costituiscono comunque elementi obbligatori di valutazione:
 - la completezza della documentazione presentata nell'istanza e la piena regolarità della stessa;
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della Delegazione e la loro collocazione geografica;
 - la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle Delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza e numero di soci prodotti), nei limiti previsti dall'art. 5;
 - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
3. In caso di pluralità di domande afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio Direttivo conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
4. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una Delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dal contratto di affiliazione commerciale.
5. Fatta salva diversa valutazione del Consiglio Direttivo, un medesimo titolare, non può gestire più di due delegazioni dell'Automobile Club Como in qualità di titolare o partecipante, a qualsiasi titolo, alla Società richiedente.
6. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione dell'amministratore, del legale rappresentante, del titolare di cui all'art. 3, legge 264/1991 o dell'assetto societario deve essere



Automobile Club Como

sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo con la presentazione della relativa documentazione.

7. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare i casi di trasferimento di Delegazioni. In ogni caso, il richiedente è tenuto a indicare il nuovo indirizzo e a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera c).

8. Il Consiglio Direttivo può individuare territori in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente.

Art. 5

Distanza tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Nella valutazione sulla apertura di una nuova Delegazione o trasferimento di una esistente, il Consiglio Direttivo valuta la distanza tra la nuova sede e la Delegazione più vicina, tenendo conto del numero di abitanti, della conformazione stradale, del bacino di utenza dei servizi e di altre caratteristiche morfologiche.

2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso in cui la Delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa.

Art. 6

Valutazioni del Consiglio Direttivo per la chiusura di Delegazioni

1. Fatti salvi i motivi di risoluzione anticipata previsti dal contratto di affiliazione commerciale o in caso di gravi irregolarità o illeciti, la cui valutazione è rimessa agli stessi Organi dell'Ente su impulso del Direttore, il Consiglio Direttivo è competente a deliberare la chiusura delle Delegazioni nei casi di:

- ripetuta omissione nella partecipazione alle sessioni formative su prodotti ACI, della Federazione e tecniche di vendita, organizzate dall'Automobile Club Como;
- nel caso di rilevante scostamento della Delegazione dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base dell'art. 11, commi 3 e 4 del Regolamento Interno della Federazione;
- in caso di mancato rispetto degli standard di servizio da parte della Delegazione, derivante, ad esempio, dalla interruzione o ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o in caso di presentazione di reclami all'Ente da parte degli utenti.

Art. 7

Provvedimenti del Consiglio Direttivo

1. In relazione alle istanze di apertura della Delegazione, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti:

- a) accoglimento;
- b) rigetto;
- c) rinvio della valutazione.

2. L'esito delle valutazioni del Consiglio Direttivo è comunicato senza ritardo al richiedente.



Automobile Club Como

3. In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti e ferma restando la loro regolarità:
 - a. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b. planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di Delegazione.
4. Nel caso in cui dai documenti presentati emergano elementi ostativi alla gestione della Delegazione, il Direttore rimette la valutazione al Consiglio Direttivo.
5. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione.
6. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza.
7. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.
8. Il Consiglio Direttivo può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo la raccolta d'ufficio di ulteriori elementi.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura sono informati delle disposizioni del presente Regolamento al fine di integrare opportunamente la richiesta.
3. Le autorizzazioni disposte dal Consiglio Direttivo alla data di entrata in vigore, cui non abbia fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale entro 60 giorni, sono ritenute decadute.